

SOCIETA'
Assemblea
(invalidità ed impugnazione delle deliberazioni)

SOCIETA'
Conferimenti, in genere

[Nota in tema di erogazione del socio alla società]

Cass. civ. Sez. I, 23/02/2012, n. 2758

FONTE

Giur. It., 2012, 10

Il secondo motivo di ricorso, accolto dalla suprema Corte, inerisce ai lamentati vizi circa l'errata iscrizione dei finanziamenti dei soci, che, sulla base di quanto illustrato nella nota integrativa, rappresentavano erogazioni di denaro da parte di soci per coprire perdite pregresse con rinuncia a ogni diritto di restituzione. Secondo la Corte d'appello, invece, tali finanziamenti sarebbero stati da inquadrare tra quelli implicanti un obbligo di restituzione da parte della società finanziata, e, pertanto, avrebbero dovuto essere appostati in bilancio quali debiti della società verso i propri soci.

A detta di parte ricorrente, invece, lo stato d'inattività in cui versava da tempo la società e le spiegazioni date dal Presidente sul punto in sede di assemblea, sarebbero prove evidenti che tali versamenti fossero stati fatti dai soci a fondo perduto.

La Corte di cassazione ha accolto tale motivo di ricorso, considerato che, nel caso concreto, è pacifico che l'accordo di finanziamento tra i soci e la società prevedeva il rimborso da parte di quest'ultima solo dopo il ripianamento dei debiti in relazione ai quali quei finanziamenti erano stati effettuati e dopo la conseguente messa in liquidazione della società, mediante gli eventuali attivi derivanti dalla liquidazione. Per distinguere un versamento in conto capitale di rischio da un finanziamento dei soci⁽⁶⁾, occorre naturalmente rifarsi alla volontà negoziale delle parti⁽⁷⁾, e quindi al modo in cui essa si è manifestata, desumibile anche, in difetto di altro, dalla qualificazione della relativa posta nel bilancio d'esercizio approvato con il voto dello stesso socio conferente⁽⁸⁾. Ciò che rileva non è tanto la denominazione con la quale il versamento è registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto il modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e gli interessi che vi sono sottesi⁽⁹⁾. In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno selezionato alcuni criteri idonei a fondare una presunzione di finanziamento a titolo di rischio e non di mutuo: l'assenza di un termine di restituzione, la mancata previsione di maturazione di interessi, la mancata prestazione di garanzie; il fatto che la società non goda di credito presso terzi, lo squilibrio a favore della società delle condizioni del prestito, l'ammontare del prestito rispetto al capitale sociale, la restituzione del versamento solo dopo aver soddisfatto i creditori sociali. Proprio la postergazione della restituzione dei versamenti a un momento successivo al pagamento di tutti i creditori sociali, e, quindi, il fatto che il rimborso non rappresenta un diritto incondizionato per i soci, ma una mera eventualità, porta a qualificare tali erogazioni come capitale di rischio e non come capitale di credito⁽¹⁰⁾, e, pertanto, a iscriverli come "versamento in conto capitale" o "in conto perdite".

(6) In dottrina v. Irrera, *I prestiti dei soci alla società. Ricostruzione del fenomeno e prospettive di qualificazione giuridica*, Padova, 1992, ove maggiori rinvii di dottrina e giurisprudenza; Parrella, *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Milano, 2002; Rubino De Ritis, *Gli «apporti» spontanei in società di capitali*, Torino, 2001; Strambi, *Il patrimonio netto*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio* a cura di Bianchi, Milano, 2001, 390 e segg.; L. Mandrioli, *La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006, 173 e segg.; Salafia, *Sottoscrizione delle quote e contribuzioni aggiuntive: una pratica diffusa*, in *Società*, 1995, 745; Landolfi, *I versamenti fuori capitale nelle società di capitali*, in *Riv. Notar.*, 1993, 85 e segg.; Tantini, *I versamenti in conto capitale*, Milano, 1990, 39 e segg.; Ferro-Luzzi, *I versamenti in conto capitale*, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 895 e segg.

(7) Cass., 21 maggio 2002, n. 7427, in *Vita Notar.*, 2002, 1500; Id., 6 luglio 2001, n. 9209, in *Società*, 2001, 1345; Trib. Treviso, 18 dicembre 2001, in *Banca Borsa*, 2002, II, 723; Cass., 14

dicembre 1998, n. 12539, in *Mass. Giust. Civ.*, 1998, 2575; Trib. Verona, 15 maggio 1998, in *Società*, 1998, 1195; Id. Napoli, 25 febbraio 1998, in *Banca Borsa*, 1998, II, 537; Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in *Società*, 1996, 1267.

(8) Cass. 14 dicembre 1998, n. 12539, in *Mass. Giust. Civ.*, 1998, 2575; Id., 15 giugno 2005, n. 13168, in *Società*, 2006, 596 e segg.; Trib. Genova, 12 febbraio 2002, *ivi*, 2003, 616.

(9) Cass., 31 marzo 2006, n. 7692, in *Giur. It.*, 2006, 11; Id. 6 luglio 2001 n. 9209, in *Foro It.*, 2001, I, 2621.

(10) Cass. 19 marzo 1996, n. 2314, in *Riv. Dir. Comm.*, 1996, II, 329 e segg.; Id. 3 dicembre 1980, n. 6315, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 895 e segg. con nota di Ferro Luzzi, *Versamenti in conto capitale*, e in *Riv. Dir. Comm.*, 1981, II, 239 e segg., con commento di Chiomenti, *Ancora sugli apporti al capitale di rischio effettuati dai soci in forma diversa dal conferimento*.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.